



Roma, 7 novembre 2012

**Allegato al documento presentato alla
Commissione straordinaria per la promozione
e la tutela dei diritti umani**

**PROPOSTE PROVVISORIE DI MODIFICA DELL'ORDINAMENTO INTERNO
DA PREVEDERSI IN COERENZA CON LA CONVENZIONE DI ISTANBUL**

CamMiNo-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, ha organizzato un gruppo di lavoro sul femminicidio e la violenza domestica. Riservandosi di presentare proposte definitive e meglio articolate in esito al lavoro di gruppo, espone qui di seguito alcune ipotesi di riforma normativa sulle quali ritiene utile suscitare sin da ora una riflessione.

Va infatti sottolineato che oggi, dopo la sottoscrizione da parte dell'Italia della Convenzione di Istanbul, anche prima e indipendentemente dalla sua legge di ratifica ed esecuzione, vi sarebbe comunque necessità di raccordo con la stessa (d'ora in poi denominata CI) che introduce relevantissime novità. Si suggeriscono i seguenti spunti.

- A - SUL PIANO GENERALE

- La CI riguarda la violenza di genere e la violenza domestica, non solo la violenza nei confronti delle donne, anche se specifica che sono le donne ad essere oggetto la maggior parte delle volte di violenza di genere e domestica.
- La CI prevede la definizione di 'violenza contro le donne', 'violenza di genere' e 'violenza domestica' che andrebbero introdotte nell'ordinamento interno come criteri ispiratori delle necessarie riforme; prevede inoltre nuove figure di violenza, come la violenza economica e la violenza assistita, che sono da inserire nell'ordinamento interno. Si tratta infatti di novità rilevanti che meritano di divenire categorie giuridiche riconosciute sia sul piano civile sia sul piano penale.
- Sarebbe opportuno recepire le definizioni di cui alla CI (art. 3) e introdurre le relative figure di reato (violenza domestica, violenza di genere, violenza economica e violenza assistita);
- Una prospettiva innovativa della CI, è la previsione della responsabilità dello Stato per il comportamento dei propri dipendenti che costituiscono violenza di genere (art. 5 e 29); si segnala l'opportunità di prevedere tale responsabilità per il comportamento dei funzionari, con particolare riferimento a comportamenti violativi dei diritti della vittima e caratterizzati da discriminazione di genere attuati in occasione della presentazione di denunce-querelle e esposti relativi a violenza subita.
- La CI prevede l'applicabilità di quanto in essa previsto indipendentemente dal requisito della convivenza. E' pertanto necessaria una ricognizione della normativa interna per verificare in quali casi le relative previsioni vanno emendate in conformità (ad es. qui di seguito è proposto per il reato di maltrattamenti e per gli ordini di protezione).
- Prevedere l'istituzione del Fondo di Garanzia Vittime della Violenza di Genere e Domestica (art. 30): FGVD. Prevedere che tale fondo sia alimentato:
 - o con percentuale delle riserve di banche e casse di risparmio devolute per scopi sociali;

CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

Cod. fisc. 97175720586

Via Trionfale 6551, 00135, Roma

Tel. 0635402904 – Fax 0635454306

www.cammino.org www.cameraminorile.com

nazionale@cammino.org - nazionale@cameraminorile.com

- con le ammende nei confronti dei mass media se violano norme poste a tutela delle donne e della loro immagine;
 - con le ammende di cui all'art 709 ter c.p.c. .
 - Inoltre si potrebbe prevedere anche che vi fossero sempre pene pecuniarie per i reati di violenza da far confluire nel Fondo, con eventuale confisca dei beni (in parte capiente per la pena irrogata) di coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, qualora non adempiano spontaneamente.
- Prevedere un unico DATA BASE tra polizia, carabinieri e procura della repubblica relativo a denunce querele per violenza di genere e domestica. Prevedere che in tale data base confluiscono i provvedimenti delle autorità giudiziarie (compresi i provvedimenti dei giudici civili emessi in ambito di procedimenti aventi -anche- ad oggetto situazioni familiari nelle quali si siano verificati comportamenti violenti) comunque riferiti a violenza domestica o di genere. Prevedere che ai dati in esso contenuti in forma anonima abbiano accesso ISTAT, CNR e università oltre che ONG e associazioni autorizzate per ricerche sulla violenza domestica e di genere (art. 11). Prevedere la protezione dei dati (art. 65).
 - Prevedere che la mediazione e i metodi alternativi di risoluzione di conflitti o misure alternative alle pene (art. 48) siano esperibili in caso di violenza solo se precedute o eventualmente accompagnate o da percorso terapeutico dell'autore.
 - Prevedere oltre alla linea telefonica di sostegno (art. 24) anche uno sportello informatico, sito internet dedicato e accessi e notizie nei social network.

- B – SUL PIANO PENALE

La CI prevede nuove figure di comportamenti violenti come il matrimonio forzato (art. 37), l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39) che è opportuno inserire nell'ordinamento interno come figure di reato anche tentato, mentre le mutilazioni genitali femminili sono già previste dall'art. 583 c.p., per il quale occorrerà valutare eventuali problematiche interpretative ed applicative.

In relazione alla 'violenza economica', sarebbe opportuno prevedere che la stessa si sostanzia:

- nel creare o mantenere una dipendenza economica, costringere all'assunzione di impegni finanziari, vietare o impedire l'accesso al lavoro o alla formazione, sfruttare il lavoro del partner privandolo della possibilità di disporre delle relative entrate o controllandone continuativamente l'utilizzo, negare l'accesso alle risorse familiari e privare delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del partner;
- e/o negli artifici e raggiri attuati per occultare le proprie reali risorse patrimoniali al fine di non corrispondere il mantenimento a coniuge e figli o di non contribuire alle esigenze del nucleo familiare come dovuto ai sensi degli artt. 143, 147 e 148 c.c. ;
- nell'abuso di diritto consistente nella proposizione di azioni strumentali al fine di defatigare la parte debole e indurla quindi a rinunciare al giusto mantenimento o alla esecuzione forzata.

La riformulazione dell'art. 388 c.p., prevedendo la procedibilità di ufficio.

Prevedere *sub* art. 374 c.p la punizione di chiunque, nel corso di un procedimento civile, con atti fraudolenti o simulati, al fine di trarre in inganno il giudice, occulta le proprie risorse patrimoniali per sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare.

La riformulazione dell'art 570, comma 2 n. 2 c.p., attraverso una lettura sistematica con gli artt. 12 *sexies* Legge 895/75 e art. 3 Legge n. 54/2006 al fine di garantire identiche tutele ai figli (anche di quelli giudizialmente dichiarati, oppure non riconosciuti o non riconoscibili, ma che hanno ottenuto il diritto al mantenimento ex art. 279 c.c.) eliminando il riferimento ai mezzi di sussistenza e prevedendo una clausola di sussidiarietà, qualora il fatto costituisca il reato più grave (violenza economica).

Prevedere la pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale per il reato di violenza economica nei confronti dei figli minori.

L'abrogazione art. 571 c.p. in quanto riflette una concezione obsoleta e socialmente pericolosa del ruolo educativo.

La riformulazione dell'art. 572 c.p. (come modificato art.4 lett *e*) della Legge 1 ottobre 2012 n. 172), che preveda espressamente l'ipotesi di reato mediante violenza economica (eventualmente inserendo un art. 572 *bis* c.p.) e violenza assistita (art.572 *ter* c.p.) che possono integrarsi anche nei casi nei quali è venuta meno la convivenza.

Prevedere la pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale per il reato di violenza assistita nei confronti dei figli minori.

Prevedere l'adeguamento della competenza ex art. 44 CI, e verificare il nostro sistema interno con l'introduzione di circostanze aggravanti (ex art. 46 CI) in particolare per i reati contro la persona non modificati dalla Legge n.172 del 1 ottobre 2012 (percosse, lesioni, ingiurie, minacce, diffamazione, violenza privata).

In linea anche con le modifiche introdotte dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 172, prevedere il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati riconducibili a ipotesi di violenza domestica, economica, assistita.

Estendere la possibilità di procedere con l'incidente probatorio nei procedimenti per i delitti riferibili ad ipotesi di violenza domestica, economica, assistita, anche a richiesta della persona offesa ed al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 392 c.p.p.

Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per i reati di violenza economica in danno del ex o coniuge/convivente e la procedibilità d'ufficio per i fatti commessi in danno dei figli minori.

Prevedere l'irrevocabilità della querela per il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p., in considerazione dell'alto numero di querele rimesse anche in casi particolarmente gravi, ed in presenza di misure cautelari, a seguito di minacce e comportamenti intimidatori nei confronti della parte offesa.

Rilettura sistematica degli artt. 282 *bis* c.p.p. e 342 *ter* c.c. al fine prevedere il coordinamento tra l'esecuzione di ordini di protezione emessi dal giudice civile o dei provvedimenti a tutela del figlio minore emessi dal Tribunale per i Minorenni e l'eventuale adozione della misura cautelare di cui all'art 282 *bis* c.p.p., prevedendo l'attivazione di una rete informativa per l'effettiva tutela delle parti offese in caso di condotte violente nelle relazioni familiari.

- C – SUL PIANO CIVILE

- Relativamente alla violenza economica, sarebbe opportuno prevedere:

- Prevedere che costituisca comportamento rilevante ai sensi dell'art. 116 c.p.c. l'occultamento delle proprie reali risorse patrimoniali nei procedimenti riguardanti la crisi della coppia genitoriale e il mantenimento del coniuge (o ex coniuge) e dei figli, riformulando gli articoli 155, 156 e 5 l. div. e ampliando la disciplina ai procedimenti relativi al l'affidamento dei figli dei genitori non coniugati e all'annullamento del matrimonio (art. 31 C.I.);
- Prevedere che il giudice di separazione, divorzio, procedimenti relativi al mantenimento e affidamento dei figli dei genitori non coniugati, dell'annullamento del matrimonio comunichi d'ufficio i comportamenti che integrano il reato di violenza economica nei confronti dei figli al pubblico ministero presso il Tribunale ordinario e al pubblico ministero minorile per la promozione di un procedimento ex art. 330 c.c.;
- Prevedere che in sede civile la prova della violenza di genere o domestica possa essere data con ogni mezzo (al fine di risolvere il problema della declaratoria di inammissibilità delle testimonianze cd. *de relato*)

- Intervenire sulla riconoscibilità dei figli incestuosi, prevedendo che, se il loro concepimento é stato frutto di violenza, il genitore vittima possa opporsi al riconoscimento, con conseguente intervento eventualmente autorizzativo del giudice che interverrà anche sulla potestà, salvo sempre il dovere di mantenimento della prole e la sua quantificazione e disciplina;
- Riformulare gli ordini di protezione prevedendo:
 - o sul piano sostanziale (art. 342 bis e ter c.c.), l'applicabilità anche in caso di non convivenza come previsto dalla CI;
 - o sul piano processuale (art. 736 c.p.c.), raccordando con disciplina separazione, divorzio, procedimenti per i figli dei genitori non coniugati e 330 e 333 c.c. (artt. 52, 53, 56 C.I.)
- Prevedere che i comportamenti violenti del genitore siano valutati ai fini dell'affidamento e della limitazione o decadenza della potestà genitoriale e ai fini dell'art. 709 ter c.p.c.
- Riformulare l'art. 709 ter c.p.c.:
 - o Prevedendone la reclamabilità immediata al Collegio;
 - o Prevedendo che sia competente la Corte d'Appello quando il pende procedimento in Cassazione
 - o Prevedere che le procedure esecutive in tema di mantenimento e risarcimento del danno per violenza di genere e domestica abbiano precedenza e siano trattate con urgenza e con modifica dei termini del codice di procedura civile in senso di loro decurtazione o eliminazione (ad es. abolendo i 10 gg. di termine per eseguire nel precetto).

- D – SUL PIANO AMMINISTRATIVO O DEL WELFARE

- Prevedere interventi di sostegno e di riabilitazione alle vittime e ai bambini testimoni di violenza (artt. 24 e 25)
- Adeguare la normativa sulla privacy al fine di consentire la segnalazione di comportamenti violenti da parte di figure professionali (art.28)
- Inserire nel cd pacchetto sicurezza le previsioni in materia di migrazione e asilo (artt. 59-61)
- Prevedere modalità di nomina del rappresentante al GREVIO (capo IX-Meccanismo di controllo).

CamMiNo-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

Il Presidente

Avv. Maria Giovanna Ruo

Il Vicepresidente responsabile del settore penale

Avv. Anna Di Loreto